

Workshop Scuola:
Educazione alla sicurezza
8 novembre 2002 Rovigo



8-9 novembre 2002
WORKSHOP



Educazione alla
SICUREZZA

4^a EDIZIONE

CEN. SER.SPA - Rovigo Fiere
Aula Magna - Sala Congressi "San. A. Biseglia"
Viale Porta Adige, 45 - ROVIGO

*“Sicurezza negli
interventi di
manutenzione
degli edifici
scolastici
(art. 7 D.Lgs. 626/94)*



ATTI



Andrea VICENZI
Responsabile Servizio "Cantieri e Sicurezza"
QUASCO Bologna

Titolo intervento CONVEGNO 8 novembre 2002:

"L'iter per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella scuola. Il confine tra 494 e 626"

ATTI:

"Guida al controllo sulla sicurezza negli interventi manutentivi. Servizio patrimonio e Provveditorato"

(QUASCO per conto della Regione Emilia Romagna)



Andrea Vicenzi
Responsabile Servizio “Cantieri e Sicurezza”
QUASCO Bologna

GUIDA AL CONTROLLO SULLA SICUREZZA NEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI

SERVIZIO PATRIMONIO
E PROVVEDITORATO

Il Quasco per conto della Regione Emilia Romagna ha elaborato la “Guida al controllo sulla sicurezza negli interventi manutentivi”.

Tale documento ha l'obiettivo principale di fornire al Servizio Patrimonio e Provveditorato della Regione Emilia Romagna uno strumento pratico, che lo aiuti a garantire l'applicazione delle norme di sicurezza nelle varie fasi in cui vengono gestite e realizzate le attività manutentive dei propri immobili attraverso l'applicazione corretta di specifiche procedure.

Si rivolge agli operatori che nel processo di gestione della sicurezza ricoprono un ruolo di responsabilità, dirigente di servizio e/o responsabile unico di procedimento, che affidano incarichi esterni e stipulano contratti e capitolati d'appalto con le ditte che dovranno eseguire la manutenzione dei beni patrimoniali, nonché agli operatori del Servizio di Prevenzione e Protezione quale interfaccia per la conoscenza dell'analisi o valutazione dei rischi richiesti dal D. Lgs. 626/94.

Rivolgendosi quindi ad una specifica utenza, la guida mette a fuoco per lo svolgimento delle gare d'appalto le clausole contrattuali che garantiscono la selezione di appaltatori qualificati, anche sotto il profilo della sicurezza, la reciproca informazione sui rischi, l'uso di macchine ed attrezzature sicure, nonché il disciplinare di incarico per i professionisti della sicurezza, fissando dei “paletti” che costituiscono una condizione indispensabile per stabilire regole di contrattazione che possono incidere la qualificazione dell'impresa e degli ausiliari tecnici della committenza (coordinatori per la sicurezza), oltre a stimolare ad una maggiore responsabilità e consapevolezza della lotta contro gli infortuni e malattie professionali.



Premessa nelle varie fasi del processo di appalti pubblici aventi come oggetto la manutenzione di immobili regionali

Nella guida sono state definite le “procedure di controllo” per la corretta applicazione della normativa prevenzionistica.

Appalti pubblici di questo tipo possono riguardare sia “lavori” di manutenzione, sia attività manutentiva da affidare come “servizi e/o “forniture”, utilizzando quindi una specifica normativa di riferimento per l'affidamento degli incarichi (Merloni Ter e relativi regolamenti per quel che riguarda gli appalti di lavori pubblici, D. Lgs 157/95 per ciò che riguarda gli appalti di servizi), nonché una specifica normativa per l'applicazione della sicurezza: D. Lgs 494/96 e successive modifiche per i lavori edili che rientrano nel suo campo di applicazione, D. Lgs 626/94 e successive modifiche per tutti gli altri interventi.

E' stato quindi utile e importante, nella prima parte della guida (cap.1), definire l'elenco degli interventi manutentivi normalmente svolti dal Provveditorato e stabilire, per ognuno di essi, se considerarlo un “lavoro” (edile o di ingegneria civile che sia) e, come tale, potenzialmente rientrante nel campo di applicazione del D. Lgs 494/96, oppure un “servizio” e “forniture”, e come tale con l'esigenza di utilizzare, il D. Lgs 626/94 per quel che concerne l'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro.

In merito all'applicazione del D. Lgs, 494/96 il cap. 2 fa chiarezza, attraverso un quadro sinottico, degli interventi richiesti per l'applicazione della norma, oltre a chiarire quali sono i lavori edili e/o di ingegneria civile che rientrano nel campo di applicazione della norma stessa.

Entrando nel dettaglio dell'appalto dei lavori di manutenzione è stato preso in esame il D.Lgs 494/96 e specificatamente i casi in cui c'è l'obbligo di nomina dei coordinatori della sicurezza (quando si supera la soglia dei 200 ugx, o sono presenti i rischi particolari - capitolo 3.1) e quando invece non c'è l'obbligo di nomina, ma è necessario comunque applicare il decreto per la natura dei lavori da svolgere (capitolo 3.2), che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs 494/96.

E' stata inoltre definita la “procedura di controllo” per la gestione della sicurezza nelle attività che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 494/96, ma rientrano esclusivamente nel campo di applicazione del D.Lgs 626/94: è il caso appunto delle prestazioni di servizio e fornitura (capitolo 4).

Infine per la gestione della sicurezza nelle attività di manutenzione dei beni patrimoniali della Regione è stato prevalentemente analizzato il processo che comporta l'affidamento delle attività ad imprese o lavoratori autonomi esterni, cioè a personale non dipendente, definendo quindi specifiche clausole contrattuali sugli aspetti della sicurezza, tralasciando il processo di incarico a personale dipendente che comporta semplicemente l'applicazione degli obblighi del D.Lgs. 626/94 in capo al datore di lavoro, peraltro già operativo da parte della Regione Emilia Romagna.



INDICE

PRESENTAZIONE

Premessa nelle varie fasi del processo di appalti pubblici aventi come oggetto la manutenzione di immobili regionali	pag.	4
1. I LAVORI DI MANUTENZIONE SVOLTI DAL SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	pag.	6
1.1 <i>la tipologia degli interventi manutentivi</i>	pag.	7
2. L'APPLICAZIONE DEL D. LGS 494/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE	pag.	9
2.1 <i>il quadro sinottico</i>	pag.	10
2.2 <i>il campo di applicazione della norma</i>	pag.	17
3. ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 494/96	pag.	20
3.1 <i>le attività manutentive <u>sopra</u> soglia</i>	pag.	21
3.2 <i>le attività manutentive <u>sotto</u> soglia</i>	pag.	40
4. ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE <u>NON</u> RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 494/96	pag.	61
4.1 <i>attività sviluppata con incarico esterno</i>	pag.	64



Donato CEGLIE

Sostituto Procuratore della Repubblica
S. Maria C.V. (CE)

Titolo intervento CONVEGNO 8 novembre 2002:

“Problemi connessi alla sicurezza: obblighi, procedure e responsabilità da parte del committente, della direzione dei lavori, del coordinatore per l’esecuzione, degli enti pubblici, della dirigenza scolastica, delle aziende esecutrici”

ATTI:

“Per gli appalti in ambito scolastico il dirigente è equiparato al datore di lavoro”

(Ambiente&Sicurezza 29 ottobre 2002 – N. 19)

La posizione di responsabilità è quella individuata dall'art. 2, lettera b), D.Lgs. n. 626/1994

Per gli appalti in ambito scolastico il dirigente è equiparato al datore di lavoro

di **Donato Ceglie**, Sostituto Procuratore della Repubblica - S. Maria Capua Vetere

Riflettere su quelli che sono attualmente i livelli di sicurezza in una qualsiasi scuola pubblica nel nostro Paese porterebbe ad una triste ed immediata conclusione: i livelli sono straordinariamente insufficienti. A ciò si aggiunga che diventa ancora più pericolosa la situazione quando nelle scuole fanno ingresso dall'esterno ditte appaltatrici, fornitrici, manutentrici e anche sub appaltatrici. Eppure, le norme non mancano, i doveri sono chiaramente indicati in leggi e decreti, e sono stati individuati i destinatari di tali doveri soprattutto con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche; in verità anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 626/1994 i capi degli istituti erano equiparati ai datori di lavoro così come individuati dall'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955.

Un primo riferimento normativo va da subito evidenziato ed è quello relativo alla definizione di lavoratore indicato dal legislatore alla lett. a) dell'art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994: in tale norma vi è una equiparazione totale tra gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari da una parte e i lavoratori dall'altra parte.

Pertanto il datore di lavoro diventa il garante, di certo non il solo, principale dell'applicazione della normativa antinfortunistica all'interno del singolo istituto, a tutela dell'integrità psico-fisica di chiunque (personale docente, collaboratori, lavoratori, studenti, visitatori, accompagnatori, dipendenti di imprese terze).

Opportuno appare richiamare la sentenza della Cassazione del 3 giugno 1995, n. 6486 in tema di doveri del datore di lavoro (si veda il riquadro 1).

A chiare lettere la Cassazione individuava nel datore di lavoro il garante della organizzazione della sicurezza, imponendogli di adottare le procedure idonee e necessarie a far fronte a tale incombenza.

In particolare, veniva invitato, il datore di lavoro, a individuare le procedure relative ai controlli imposti dalle norme per verificare il concreto rispetto delle regole e il concreto uso dei dispositivi di protezione individuale precedentemente forniti.

Ciò nella citata massima, riportata nel riquadro 1 nell'ultimo capoverso, e quindi dal 1995, si invi-

tava il datore di lavoro a farsi carico di controllare non soltanto i suoi dipendenti ma anche coloro che prestassero lavoro alle dipendenze di altri e venissero a vario titolo all'interno del proprio ambiente di lavoro. Tale esigenza organizzativa ha trovato nel decreto legislativo n. 626/1994 forma ed esaltazione e ha visto arricchita la propria valenza con la previsione di nuove figure professionali e l'istituzione di nuovi servizi e percorsi formativi/informativi.

I datori di lavoro, ovvero il dirigente all'interno della struttura scolastica che si trova nella posizione giuridica individuata dalla lett. b) dell'art. 2 del D.Lgs. n. 626/1994 si trova nel dovere di darsi una organizzazione della sicurezza e prevedere, applicare e controllare procedure e una serie di adempimenti tra i quali com'è nota l'attività di valutazione dei rischi con stesura e firma del relativo documento, la nomina del RSPP, la nomina dei componenti delle squadre antincendio, emergenza, pronto soccorso, la formazione e l'informazione.

Ma è bene anche ricordare che nel datore di lavoro scolastico incombe il dovere *ex art. 4, comma 12, D.Lgs. n. 626/1994* di richiedere gli interventi strutturali e di manutenzione necessaria, ad assicurare ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 626/1994 la sicurezza dei locali e degli edifici.

È bene evidenziare che nel citato comma 12, dell'art. 4, il legisla-

Riquadro 1

I doveri del datore di lavoro

**Cassazione, sez. IV, Sent. del 3 giugno 1995 (ud. 3 marzo 1995), n. 6486
(Pres. Scorzelli F., Rel. Battistini M., Imp. Grassi, P.M. (conf.) Palombarini)**

«In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro o del dirigente ai quali spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice ed articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura o la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Inoltre lo specifico onere di informazione ed assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengono per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possano riservare insidie non note».

tore ha operato uno specifico e chiarissimo riferimento in particolare alle istituzioni scolastiche e a quelle educative quasi a voler suonare un campanello di allarme per tutti coloro che operano per e nelle scuole nel nostro Paese, memore e cosciente, il legislatore, delle situazioni di grande pericolosità e precarietà esistenti nella stragrande maggioranza degli edifici adibiti a scuole in Italia.

Le responsabilità in materia di appalti

A questo punto sopravviene il problema degli appalti e dei doveri connessi all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 in ambito scolastico. In tale materia gli interrogativi del "chi deve fare cosa e come" trovano ancora posizioni divergenti, difficoltà interpretative ma, quel che è peggio, clamorose omissioni sul piano operativo.

Partiamo dal chiarire una prima questione: i datori di lavoro scolastici sono destinatari dei doveri di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, ovvero una volta che

altri soggetti procedono alla scelta dell'appaltatore sono essi, datori di lavoro scolastici, anche se non i soli, i destinatari dei doveri di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi ma soprattutto i doveri di coordinamento degli interventi con gli altri datori di lavoro, in particolare informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.

Ci si chiede: esiste un ambiente più a rischio di quello scolastico per quanto attiene alle interferenze?

Ci si è interrogati a sufficienza su quanto è pericoloso attivare un cantiere in una scuola frequentata da centinaia di bambini e di studenti?

Il datore di lavoro scolastico ha chiari i doveri e il "di più" in termini di organizzazione, controlli e procedure di sicurezza per tutta la fase che sarà caratterizzata dalla presenza del cantiere del soggetto esterno?

Nel sottolineare che normalmente non è il datore di lavoro

scolastico che sceglie l'impresa appaltatrice e che quindi ci si trova in presenza di una "scelta subita", è anche vero che il fatto che sia stato un altro soggetto a scegliere chi dovrà fare i lavori non autorizza il datore di lavoro scolastico a "girare la testa dall'altra parte".

Si imporrà una doverosa e necessaria integrazione dell'organizzazione e delle procedure di sicurezza per tutto il tempo in cui la ditta esterna "subita" opererà all'interno della scuola e rappresenterà un "di più" di rischio che si aggiungerà ai rischi già esistenti.

Chi sarà il garante di questo "di più" in termini di organizzazione?

Senza ombra di dubbio il datore di lavoro scolastico, il quale avrà il sacrosanto diritto di essere informato con ampio anticipo del soggetto imprenditoriale che verrà ad operare dentro la scuola.

Con la speranza che i lavori non inizino il primo giorno di scuola, come normalmente accade in Italia, e quindi con la necessità che sia adottato un serio cronoprogramma dei lavori, il datore di lavoro scolastico avrà il diritto-dove-

re di essere informato su:

- generalità del datore di lavoro della ditta appaltatrice;
- generalità completa di tutti coloro che verranno ad effettuare lavorazioni ai quali verrà fornito un permesso e un tesserino di riconoscimento per accedere nei locali scolastici per il tempo delle lavorazioni;
- natura e durata delle lavorazioni con particolare riguardo alla tipologia delle stesse e ai macchinari utilizzati;
- eventuali subappalti o subingresso di soggetti terzi o di novità nelle lavorazioni che possano mutare il quadro informativo acquisito; documenti della valutazione dei rischi, piano di sicurezza e POS relativi alle lavorazioni da effettuarsi. Il datore di lavoro scolastico avrà, inoltre, il dovere di predisporre adeguati meccanismi in-

formativi a favore del personale dipendente e degli stessi studenti (e anche a favore di genitori e visitatori) tendenti ad informare tutti del tipo di lavori in corso con indicazione delle prescrizioni relative alla sicurezza;

- prevedere nuovi controlli per tutta la fase delle lavorazioni, controlli tendenti in particolare ad evitare interferenze a rischi dovuti alla presenza di soggetti estranei all'ambito scolastico;
- fornire alle ditte appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti ove verranno effettuate le lavorazioni;
- integrare i documenti e i piani di evacuazione, antincendio e pronto soccorso alla luce degli aumentati rischi connessi con la presenza di soggetti esterni e di lavorazioni non rientranti nel normale svolgimento dell'attività istituzionali.

È evidente che il datore di lavoro scolastico potrà avvalersi, da un lato, dei fattivi contributi provenienti dalla direzione tecnica dei lavori e dai coordinatori della progettazione e della esecuzione, dall'altro della struttura della sicurezza scolastica e, quindi, del responsabile del servizio prevenzione e protezione, dei componenti del servizio, dei dirigenti preposti e di quanti altri (vedi anche alcuni professionisti qualificati da individuare nella platea dei genitori) potranno fornirgli contributi fattivi e apporti organizzativi per garantire maggiori livelli di sicurezza rispetto a quelli che si è dato constatare quando in una qualsiasi delle scuole del nostro

Paese si svolgono le lavorazioni da parte di una o più imprese esterne all'ambiente. ●

Gestione della sicurezza nella scuola

NOVITÀ

• Pag. 192
• L. 50.000
(€ 25,82)

Ambiente e sicurezza



Monica Calzavarini - Barbara Rezzaghi

Scopo del volume è supportare quanti hanno il compito di organizzare e gestire la sicurezza della scuola. Alla luce del D.M. 382/98 il testo definisce le competenze e le responsabilità del dirigente scolastico il quale deve, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94, valutare i rischi, elaborare un documento di valutazione degli stessi, individuare le misure di prevenzione e protezione e redigere il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Nell'opera viene descritto il percorso da seguire da parte del dirigente scolastico dal momento in cui affida l'incarico di RSPP ad un tecnico fino alla redazione del documento di valutazione dei rischi per ogni plesso scolastico. Completa l'opera un capitolo contenente la modulistica di riferimento, un esempio di documento di valutazione dei rischi e una check-list per la valutazione del rischio incendio. La medesima documentazione è riportata nel Cd allegato, in modo tale che l'utente possa personalizzarla, stamparla e archivarla.

Disponibile anche
nelle migliori librerie.

Il Sole
24 ORE

Per ulteriori informazioni:
tel. (02 oppure 06) 3022.3022

www.ilsolo24ore.com

Lorenzo BELLONI
R.S.P.P. di Scuole
Polistudio s.r.l. - ROVIGO

Titolo intervento CONVEGNO 8 novembre 2002:

“Procedure per la gestione del corretto rapporto tra scuola, ente proprietario dell’immobile ed impresa. Esempi applicativi.”

ATTI:

“Il dirigente scolastico e l’ente proprietario: gli attori primari della sicurezza nella scuola.”

(Ambiente&Sicurezza 11 giugno 2002 – N. 11)

“Per le attività manutentive nella scuola quale confine tra i decreti 494 e 626?”

(Ambiente&Sicurezza 29 ottobre 2002 – N. 19)

La corretta procedura per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il dirigente scolastico e l'ente proprietario: gli attori primari della sicurezza nella scuola

di **Lorenzo Belloni** e **Monica Calzavarini**, *Polistudio*

Le dirigenti scolastici, investiti dalla responsabilità di "datori di lavoro" della scuola, devono affrontare varie difficoltà per applicare correttamente e univocamente l'applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 626/1994. Le difficoltà maggiori si ravvisano nel momento in cui la gestione e la soluzione di un problema comportano una sinergia, in termini di comunicazione, collaborazione e coordinamento, tra scuola ed ente proprietario dell'immobile. Questa incertezza dei ruoli si presenta nella scuola con sempre maggiore frequenza dal momento che spesso sono necessari microinterventi di manutenzione ordinaria come, ad esempio, la sostituzione di apparecchi illuminanti, la tinteggiatura, la sostituzione e il ripristino dell'arredamento, lo sfalcio dell'erba. Ma anche gli interventi di manutenzione straordinaria come, ad esempio, l'adeguamento dell'impianto elettrico, la sistemazione del tetto, ecc., sono altrettanto frequenti considerando la vetustà del patrimonio edilizio scolastico italiano.

Per sicurezza nella scuola si intende un insieme di disposizioni, misure preventive e procedure con cui i dirigenti scolastici - individuati dal D.M. n. 292/1996 come "datori di lavoro" - gli insegnanti, gli studenti svolgono le varie attività scolastiche e gestionali nel rispetto della salute, dell'igiene e della protezione dell'individuo.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 e del successivo D.M. n. 382/1998, la scuola viene equiparata ad un ambiente di lavoro che, come tale, deve, a tutti gli effetti di legge, garantire requisiti strutturali, impiantistici e gestionali previsti dalle varie norme di igiene e sicurezza attualmente in vigore.

Più precisamente il D.M. 382/1998, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni» (in *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 1998, n. 258), chiarisce le competenze e le responsabilità in capo al dirigente scolastico che deve, secondo l'art. 4 del D.Lgs. 626/1994, valutare i rischi, elaborare un documento, individuare le misure di prevenzione e protezione e redigere il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'articolo 5 del Regolamento specifica che il dirigente scolastico è assolto dalle responsabilità

dovute a mancanze strutturali ed impiantistiche nel momento in cui richiede agli enti locali proprietari degli immobili la realizzazione degli interventi di adeguamento.

I dirigenti scolastici, investiti dalla nuova responsabilità di "datori di lavoro" della scuola, hanno dovuto affrontare varie difficoltà come ad esempio capire "chi deve fare che cosa", "in che modo", "con quali strumenti", "secondo quale programma" per una corretta ed univoca applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 626/1994.

Le difficoltà maggiori, comunque si ravvisano nel momento in cui la gestione e la soluzione di un problema comportano una sinergia, in termini di comunicazione, collaborazione e coordinamento, tra scuola ed ente proprietario dell'immobile.

Questa è una difficoltà che si presenta nella scuola con sempre maggiore frequenza dal momento che spesso sono necessari microinterventi di manutenzione ordinaria come, ad esempio, la sostituzione di apparecchi illuminanti, la tinteggiatura, la sostituzione e il ripristino dell'arredamento, lo sfalcio dell'erba, ecc..

Anche i macrointerventi di manutenzione straordinaria, come ad esempio l'adeguamento dell'impianto elettrico, gli ampliamenti, la sistemazione del tetto, ecc., sono altrettanto frequenti considerando che in Italia la maggior parte delle scuole sono edifici costruiti qualche decennio fa.

Nell'articolo 7 del D.Lgs.

D.Lgs. n. 626/1994

Art. 7

Contratto di appalto o contratto d'opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

626/1994 il Legislatore ha individuato gli obblighi a carico del datore di lavoro nel caso di appalto o contratto d'opera con lo scopo di migliorare il coordinamento tra l'appaltatore e l'appaltante ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza ed evitare, così, tentativi di deresponsabilizzazione o di confusione sui ruoli di responsabilità.

Le ditte esterne e gli addetti dell'ente proprietario

I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nella scuola possono essere:

1. affidati a ditte e/o maestranze dall'ente proprietario dell'immobile;

2. affidati alla ditta che presta la sua opera nella scuola, direttamente dal dirigente scolastico con contratto d'appalto o contratto d'opera.

La procedura da seguire nei due casi è diversa, ma per entrambi è necessario prevedere un coordinamento tra il dirigente scolastico e la ditta che esegue i lavori.

Nel primo caso, e cioè quando i lavori sono commissionati dall'ente proprietario dell'immobile, si possono individuare due possibilità:

● **L'ente proprietario affida i lavori ad una ditta esterna.** In questo caso (escludendo i casi non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996) la promozione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 spetta all'ente proprietario degli immobili; tuttavia ciò non esclude l'obbligo in capo al dirigente scolastico di coordinare comunque l'attività. Il coordinamento prevede uno scambio di informazioni tra scuola, ente proprietario degli immobili e la ditta che esegue i lavori. Tale coordinamento deve essere documentato e deve avvenire prima dell'inizio dei lavori. Più precisamente, dal momento che in un ambiente scolastico si ravvisano pochi rischi specifici legati all'attività (eccetto laboratori, centri di ricerca ecc.), è possibile in sintesi individuare le principali informazioni che la scuola deve fornire alla ditta ossia ad

esempio: una copia del piano d'emergenza, il nominativo del coordinatore delle emergenze, i servizi igienici fruibili dalla ditta, i luoghi da adibire a deposito materiale che comunque devono essere resi inaccessibili al personale scolastico ed agli alunni, ecc.. L'ente proprietario dell'immobile, invece, deve informare la ditta sui requisiti strutturali ed impiantistici dell'edificio scolastico. La ditta esecutrice del lavoro ha il compito di descrivere gli interventi che dovrà eseguire specificando eventualmente le precauzioni adottate per prevenire eventuali rischi che, ad esempio, possono svilupparsi a seguito di lavori in altezza, utilizzo di apparecchiature elettriche, lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere o sostanze pericolose, lavorazioni rumorose, polverose, ecc.. Infine, a seguito di questo scambio di informazioni, ossia di coordinamento di interventi di protezione e prevenzione dai rischi, dovrà essere redatto un *verbale di coordinamento* tra scuola e ditta esterna finalizzato ad

eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori che svolgerà la ditta e le attività della scuola;

● **L'ente proprietario dell'immobile esegue i lavori con suoi dipendenti interni.** In questo caso, sebbene non siano ben chiari i termini di applicazione dell'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994, è tuttavia necessario prevedere un coordinamento tra scuola ed ente in cui si stabiliscano:

- eventuali interferenze tra i lavori svolti dalle maestranze dell'ente e le persone presenti nella scuola;

- le misure di prevenzione e protezione sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- la gestione dell'emergenza all'interno della scuola.

Nel *secondo caso*, e cioè quando i lavori sono commissionati dal dirigente scolastico, la scuola promuove ed applica quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994.

Molti, comunque, restano i dubbi da chiarire come ad esempio: quale sia l'*iter* da seguire per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella scuola; quale il confine tra i D.Lgs. n. 494/1996 e n. 626/1994; quali siano gli obblighi, le procedure e le responsabilità da parte del committente, della direzione dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione, degli enti pubblici,

della dirigenza scolastica, delle aziende esecutrici; se esistano delle procedure operative per la gestione del corretto rapporto tra scuola, ente proprietario dell'immobile ed impresa; se esistano dei criteri per svolgere correttamente la prequalificazione del fornitore e se esistano delle tutele per l'ente proprietario dell'immobile ed il dirigente scolastico.

Nei prossimi numeri *Ambiente & Sicurezza* affronterà tutti questi aspetti cercando di chiarire i profili di responsabilità e indicando l'*iter* corretto per l'affidamento di lavori sia alle ditte esterne sia ai dipendenti dell'ente proprietario delle scuole. ●



in collaborazione con



organizza la quarta edizione del *workshop* **Scuola: educazione alla sicurezza**

Nella quarta edizione del workshop "Scuola: educazione alla sicurezza", che si svolgerà a **Rovigo** il giorno **8 novembre 2002**, esperti professionisti e giuristi affronteranno aspetti tecnici, giuridici, organizzativi e gestionali sulle problematiche inerenti alla sicurezza, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 626/1994, in caso di affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella scuola effettuati da ditte esterne o eseguiti direttamente dall'ente proprietario dell'immobile.

Per informazioni: Tel. 0425 4728, fax 0425 472900, e-mail: info@polistudio.it, www.polistudio.it

Errata corrige

Gli elementi utili di riflessione citati nell'articolo «D.Lgs. n. 25/2002 sulla protezione dei lavoratori dagli agenti chimici: alcune riflessioni sui valori limite», pubblicato in *Ambiente&Sicurezza* n. 10/2002, all'inizio di pag. 58, possibile punto di partenza per il dibattito sulla problematica dei "valori limite", sono stati presentati da Susanna Cantoni e da Alfonso Gelormini, medico competente, e non da Dario Grampella, come erroneamente riportato nel testo.

Bisogna chiarire da subito il campo di applicazione in cui si colloca un intervento ordinario o straordinario

Per le attività manutentive nella scuola quale confine tra i decreti legislativi 494 e 626?

di **Nicola Belloni**, Polistudio s.r.l., Rovigo

Il Legislatore ha dedicato un intero articolo del D.Lgs. n. 626/1994, l'art. 7, per individuare gli adempimenti a carico sia del datore di lavoro che della ditta esecutrice in caso di appalto o contratto d'opera allo scopo di favorire il coordinamento tra di essi. In ambito scolastico il coordinamento può avvenire sia con ditte esterne che con l'Ente proprietario dell'immobile a seconda che i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione vengano affidati a ditte e/o maestranze dall'Ente proprietario dell'immobile o alla ditta che presta la sua opera nella scuola, direttamente dal dirigente scolastico con contratto d'appalto o contratto d'opera. Le procedure da seguire nei due casi sono diverse ma per entrambe è necessario prevedere un coordinamento tra il dirigente scolastico e la ditta che esegue i lavori.

La sicurezza, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994, viene intesa, oltre che come un insieme di requisiti strutturali, impiantistici, ambientali e tecnici, come una gestione corretta ed organizzata del lavoro, tramite procedure che vanno applicate e controllate ed un coordinamento di soggetti che a vario titolo si impegnano a garantire le migliori condizioni di lavoro.

Nell'ambito scolastico l'applicazione di tale decreto ha sollevato diverse perplessità. In particolare, i dirigenti scolastici, investiti dalla nuova responsabilità di "datori di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, hanno manifestato per una corretta e univoca applicazione degli adempimenti previsti, la difficoltà di capire "chi deve fare che cosa", "in che modo", "con quali strumenti", "secondo quale programma".

Le problematiche maggiori di gestione della sicurezza si sono riscontrate in tutte quelle situazioni che comportano una sinergia, in termini di comunicazione, collaborazione e coordinamento, tra Scuola ed Ente proprietario dell'immobile, con particolare riferimento ai lavori di manutenzione degli edifici, che per semplicità si possono distinguere in:

- *microinterventi* di manutenzione ordinaria, come ad esempio la sostituzione di apparecchi illuminanti, la tinteggiatura, la sostituzione e ripri-

stino dell'arredamento, lo sfalcio dell'erba, ecc.;

- *macrointerventi* di manutenzione straordinaria come ad esempio l'adeguamento dell'impianto elettrico, gli ampliamenti, la sistemazione del tetto, ecc.

Il Legislatore ha dedicato un intero articolo del D.Lgs. n. 626/1994, l'art. 7, per individuare gli adempimenti a carico sia del datore di lavoro che della ditta esecutrice in caso di appalto o contratto d'opera allo scopo di favorire il coordinamento tra di essi.

In ambito scolastico il coordinamento può avvenire sia con ditte esterne che con l'Ente proprietario dell'immobile a seconda che i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione vengano affidati:

- a ditte e/o maestranze dall'Ente proprietario dell'immobile;
- alla ditta che presta la sua opera nella scuola, direttamente dal dirigente scolastico con contratto d'appalto o contratto d'opera.

Le procedure da seguire nei due casi sono diverse, ma per entrambi è necessario prevedere un coordinamento tra il dirigente scolastico e la ditta che esegue i lavori^[1].

La prima cosa da chiarire, comunque, è il campo di applicazione in cui si colloca un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria nella scuola ossia:

- nell'ambito del D.Lgs. n. 494/1996;
- nell'ambito del D.Lgs. n. 494/

[1] Si veda l'articolo «Il dirigente scolastico e l'ente proprietario: gli attori primari della sicurezza nella scuola» in Ambiente&Sicurezza n. 11/2002, pag. 68.

1996 senza la nomina dei Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

- nell'ambito del D.Lgs. n. 626/1994.

Le attività di manutenzione

A questo proposito è stata realizzata un'attenta disamina dell'applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 nell'ambito delle attività manutentive

nella scuola al fine di chiarire se è sufficiente che un intervento ricada nell'allegato I per essere in presenza di un cantiere temporaneo o mobile oppure se vi sono altre variabili da considerare.

Le amministrazioni pubbliche spesso si trovano ad evadere richieste di manutenzione ordinaria e/o straordinaria con personale interno o ditte esterne per far fronte ad interventi che rientrano nell'allega-

to I del D.Lgs. n. 494/1996; alcuni esempi di tali interventi sono: la sostituzione e/o riparazione di corpi illuminanti, rubinetti, termosifoni, piastrelle, tubazioni, interruttori, wc, la riparazione delle perdite di acqua, la realizzazione di un parcheggio esterno, il ripristino di un cornicione cadente, la risistemazione della copertura per tegole pericolanti, la riparazione e la sostituzione pluviali, ecc.

Riquadro 1

D.Lgs. n. 494/1996

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a). *(omissis)*

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. *(omissis)*

Allegato I

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 2, lettera a)

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smaltimento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici... (omissis)

Art. 3

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. *(omissis)*

QUESITI PER CHIARIRE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 494/1996

Gli interventi evasi, ad esclusione di quelli relativi agli impianti elettrici (sostituzioni di interruttori, lampadine, ecc.), sicuramente rientrano fra quelli di cui all'allegato I, D.Lgs. n. 494/1996.

D «È sufficiente che i lavori rientrino freddamente nell'allegato I per essere in presenza di un cantiere temporaneo o mobile oppure vi sono altre variabili da considerare?»

R Sembrerebbe restrittivo fare questa considerazione in quanto la cosiddetta "Direttiva cantieri" ha alla base della sua filosofia lo sviluppo della sicurezza e la risoluzione delle problematiche per gli addetti interessati dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento nella fase progettuale degli stessi; tale tesi è rafforzata dall'articolo 3 dello stesso D.Lgs. 494/1996 che richiama a più riprese il concetto del "progetto". Ora, sostituire una guarnizione di un rubinetto piuttosto che un rubinetto, un termosifone piuttosto che un vetro o un infisso, sicuramente non comporta né disegni, né relazioni, né tantomeno compiti metrici ovvero elementi costituenti un progetto in senso compiuto; quando anche si volesse pensare al progetto nel valore del significato in senso lato («ideazione, studi, calcoli» - attributi identificati dal dizionario Garzanti alla voce «progetto») va da sé, e risulta evidente, che gli interventi citati sicuramente non comportano alcuna "progettazione".

Andando poi a individuare il soggetto che il decreto pone all'apice della piramide del sistema prevenzionistico, ovvero il committente, si nota che egli deve sottostare alle incombenze del decreto stesso qualora si sia in presenza di opere e, nella fattispecie dei lavori pubblici, di appalto. Ora, definire opere gli interventi citati sembra azzardato, né si può affermare che siano interventi in cui un'opera possa essere frazionata in quanto fini a se stessi. Essendo i medesimi interventi eseguiti per la maggior parte da dipendenti dell'Ente pubblico non vi è nemmeno il requisito dell'appalto oltre al fatto che gli stessi vengono eseguiti non "per conto" del committente (ovvero da soggetti

terzi) bensì dal committente (anche se in tal caso committente non lo è in quanto, semmai, potrà essere datore di lavoro); le due ultime asserzioni relative al significato di *opera e appalto* assieme alle considerazioni sul *progetto* evidenziano ancora una volta che mancano dei tasselli portanti ed alla base del sistema prevenzionistico del D.Lgs. n. 494/1996; mancando gli elementi citati si può concludere che il sistema non risulta applicabile per "mancanza di elementi" alla maggior parte degli interventi esaminati.

D «Quali interventi possono ricadere nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996?»

R Come già accennato non rientrano nell'allegato I gli interventi relativi agli impianti elettrici purché non comportino lavori strutturali (opere civili, demolizioni, carpenterie, ecc.) e di conseguenza sicuramente non risulta applicabile il D.Lgs. n. 494/1996. Non risulta altresì applicabile per quegli interventi ove il lavoro viene svolto da personale dipendente dell'amministrazione mancando la figura del "committente" per conto del quale l'intervento viene realizzato visto che lo stesso non è svolto da "terzi".

Per tutti gli altri interventi si può sicuramente affermare che le discriminanti relative all'applicabilità non devono essere ricercate nelle durate o nel costo degli stessi, bensì se tali interventi intrinsecamente posseggono convenzionalmente almeno due delle tre peculiarità analizzate: *progetto, opera, appalto*.

Per fare degli esempi riferiti all'elenco esemplificativo degli interventi in precedenza citati, si possono trovare le peculiarità per le quali si applica il D.Lgs. n. 494/1996 nei seguenti lavori: realizzazione di un parcheggio esterno, ripristino di un cornicione cadente, risistemazione della copertura per tegole pericolanti, riparazione e sostituzione dei pluviali, anche se risulta chiaro che un intervento risolutore relativo ad una perdita d'acqua che ha visto una sostituzione di un manicotto o una guarnizione è ben diverso, per ovviare allo stesso problema, dalla realizzazione dell'intera rete idrica (che determinerebbe l'applicabilità del decreto legislativo).

Vi è un'ulteriore precisazione da fare e riguar-

da il fatto che se i lavori oggetto dell'intervento, qualora rientrante nell'ambito di applicazione sopraddetto, risultano necessari per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio (art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 494/1996), il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) non deve essere realizzato. In quest'ultimo caso non mi sento di dire

che non deve essere nominato un CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione), anche se sarebbe logico se non altro perché così la legge non dice e quindi resterebbe, a rigore di legge (ma non di buon senso), l'obbligo di nomina di un CSP che deve fare un fascicolo e non un PSC. Sicuramente rimarrebbe l'obbligo di nomina di un CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione).

Verifica dell'applicabilità del D.Lgs. n. 494/1996

La richiesta di un intervento comporta un rilievo atto a determinare la risoluzione del problema evidenziato il che significa che, ancor prima di pensare all'applicabilità del D.Lgs. n. 494/1996, bisogna attivare l'intero sistema del D.Lgs. n. 626/1994 con procedure atte all'individuazione di tutti gli apprestamenti necessari (art. 7, DPI, DPC, ecc.) a salvaguardare i soggetti (attivi o passivi) a qualsiasi titolo coinvolti (ovvero che possono infortunarsi) durante il rilievo.

In un secondo momento, l'esito del rilievo si tradurrà in un intervento (almeno che il problema non venga risolto poiché "semplice" già in prima battuta ovvero durante il rilievo stesso) che dovrà essere analizzato nei termini di cui alla tesi precedente e, nel caso in cui non sia applicabile il D.Lgs. n. 494/1996, si opererà con il sistema del D.Lgs. n. 626/1994 come in fase di rilievo, viceversa si apre il panorama del D.Lgs. n. 494/1996.

Quest'ultimo decreto legislativo, una volta stabilita la sua applicazione, determina i risvolti di cui alla *tabella 1*.

Una analisi prevenzionistica sull'obbligo di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 nelle varie casistiche si può così riassumere:

- nel caso in cui vi fosse il CSP dovrebbe essere lui ad analizzare le problematiche derivanti dai rischi del luogo di lavoro e trasmessi allo stesso esplicitandole nel PSC; il committente, il datore di lavoro del luogo oggetto dell'intervento e le

imprese esecutrici con l'accettazione del PSC e la successiva redazione dei POS (Piano Operativo di Sicurezza) risulteranno così adempienti all'obbligo di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994;

- nel caso in cui fosse applicabile il D.Lgs. n. 494/1996 ma non vi fosse il CSP, il committente dovrà promuovere fra il datore di lavoro del luogo oggetto dell'intervento, di concerto con le imprese esecutrici, degli incontri atti a definire le metodologie di salvaguardia dei soggetti coinvolti a vario titolo e l'impresa appaltatrice dovrà ricondurre tali risultanze all'interno del PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza); l'impresa appaltatrice stessa e le altre imprese esecutrici dovranno poi redigere i POS;

- nel caso in cui non fosse applicabile il D.Lgs. n. 494/1996 trova applicazione completa e senza ulteriori risvolti l'articolo 7 del D.Lgs. n. 626/1994.

Questo breve intervento è il risultato dello studio di una procedura per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria "lavori sottosoglia 494" e "lavori 494 senza nomina dei CSP e CSE" in ambito scolastico.

Più precisamente si tratta di:

- una linea guida schematica e semplificata per riconoscere il campo di applicazione normativo nell'ambito del quale può essere inserito un intervento di manutenzione (D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 494/1996);

- un *iter* procedurale veloce ed efficace, corredato da relativa modulistica, per agevolare la comunicazione, la collaborazione ed il coor-

dinamento, tra Scuola, Ente proprietario dell'immobile e ditte esterne, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 626/1994, in caso di affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nei plessi scolastici. Il convegno, che si svolgerà a Rovigo il giorno 8 novembre 2002, nell'ambito del workshop "Scuola: Educazione alla Sicurezza", sarà l'occasione per illustrare questo lavoro e soprattutto sarà un importante momento per acquisire autorevoli interpretazioni e pareri giuridici, tecnici e assicurativi sia per i dirigenti scolastici e gli insegnanti che per gli enti proprietari degli edifici scolastici (Comuni e Province). Tale convegno si prefigge l'obiettivo di approfondire gli aspetti legati alla sicurezza negli interventi di manutenzione degli edifici scolastici e di rispondere ai seguenti quesiti: qual è l'*iter* da seguire per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella scuola; qual è il confine tra i D.Lgs. n. 494 e n. 626; quali sono gli obblighi, le procedure e le responsabilità da parte del committente, della direzione dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione, degli enti pubblici, della dirigenza scolastica, delle aziende esecutrici; esistono delle procedure operative per la gestione del corretto rapporto tra scuola, Ente proprietario dell'immobile ed impresa; esistono dei criteri per svolgere correttamente la prequalificazione del fornitore; esistono delle tutele per l'Ente proprietario dell'immobile ed il dirigente scolastico? ●

TABELLA 1

Adempimenti per il cantiere che prevede l'applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 "Chi deve fare" e "che cosa" nelle diverse casistiche

CASI			ADEMPIMENTI					
Numero imprese esecutrici	Entità lavori U-G	Rischi particolari Allegato II	1. Verifica idoneità Tecn./Prof.	2. Notifica preliminare	3. Nomina CSP e CSE	4. PSC e FIS	5. POS	6. PSS (Solo per LL.PP.)
1	< 200	Ininfluyente	SI	NO	NO	NO	SI	SI
1	> 200	Ininfluyente	SI	SI	NO	NO	SI	SI
> 1	< 200	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI
> 1	> 200	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO
> 1	< 200	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

Colonne 1, 2 e 3 = adempimenti del committente.

Colonna 4 = adempimenti del CSP/CSE.

Colonne 5 e 6 = adempimenti delle imprese esecutrici.

U-G uomini per giorno = somma delle persone coinvolte dai lavori per il numero dei giorni di permanenza in cantiere (si veda la tabella 2).

TABELLA 2

L'importo approssimativo dei lavori in relazione alle soglie di entità dei cantieri

La tabella indica l'importo approssimativo dei lavori in relazione alle soglie di entità dei cantieri (esprese in uomini x giorni) e alla tipologia dei lavori, al fine della stima iniziale di cui all'articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 494/1996 per l'individuazione empirica dell'entità del singolo cantiere.

Per l'importo della mano d'opera si è usato il costo medio unitario di euro 25,82 per ogni ora per una giornata di 8 ore; ne risulta un costo pari a **(euro/ora 25,82 x 8 ore) = euro 206,58 per ogni uomo x giorno**.

Per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con il decreto del Ministro dei Lavori pubblici dell'11 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1978, n. 93. La tabella deve essere aggiornata qualora fossero variati sostanzialmente i costi orari della mano d'opera o qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi. In ogni caso la tabella seguente è puramente indicativa.

ENTITÀ U x G		Importo complessivo per lavori pari a 200 U x G
Costo della mano d'opera per 200 U x G		
Tipologia di Lavori	% mano d'opera	
OPERE STRADALI		
- Movimenti di materie	18%	∴ 229.536,40
- Opere d'arte	30%	∴ 137.721,84
- Lavori in sotterraneo	29%	∴ 142.470,78
- Lavori diversi o lavori di modesta entità	36%	∴ 114.768,20
- Sovrastruttura	7%	∴ 590.236,45
- Opere con più categorie di lavori e senza lavori in sotterraneo	22%	∴ 187.802,51
- Opere con più categorie di lavori e con lavori in sotterraneo	24%	∴ 172.152,30

OPERE EDILIZIE		
- Opere edilizie	40%	∴ 103.291,38
- Demolizioni	48%	∴ 86.076,15
OPERE IDRAULICHE		
- Argini, canalizzazioni, ecc.	20%	∴ 206.582,76
- Traverse, difese, sistemazioni varie	38%	∴ 108.727,77
OPERE IGIENICHE		
- Acquedotti comprese forniture tubi	30%	∴ 137.721,84
- Acquedotti escluse forniture tubi	46%	∴ 89.818,59
- Fognature	38%	∴ 108.727,77
OPERE MARITTIME		
- Cassoni per banchine e moli foranei, banchinamenti in paratie	32%	∴ 129.114,22
- Difese foranee, in scogliere e massi artificiali, opere a struttura mista, ecc.	21%	∴ 196.745,48
- Escavazione	10%	∴ 413.165,52
OPERE IN C.A. PER L'EDILIZIA		
- Opere in cemento armato per l'edilizia	32%	∴ 129.114,22
OPERE SPECIALI		
- Linee elettriche esterne a bassa e media tensione	30%	∴ 137.721,84
IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA		
- Impianti igienico-sanitari	43%	∴ 96.085,00
- Impianti elettrici interni	45%	∴ 91.814,56
- Impianto di riscaldamento a termosifone	40%	∴ 103.291,38
- Impianto di condizionamento d'aria	30%	∴ 137.721,84
- Impianto ascensori e montacarichi	55%	∴ 75.121,00

CENTRO DI FORMAZIONE DE IL SOLE 24 ORE

NUOVE PROCEDURE PER GLI ESPROPRI DI PUBBLICA UTILITÀ ALLA LUCE DEL T.U.

Milano, 21 e 22 novembre 2002

Al fine di analizzare la nuova normativa e l'impatto che avrà sulle strutture degli enti locali, il Centro di formazione de Il Sole 24 Ore organizza il corso "**Nuove procedure di espropriazione per pubblica utilità alla luce del T.U.**" che si terrà a Milano, il 21 e 22 novembre 2002 presso il Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore, via Brisa, 3.

Il Testo Unico sull'espropriazione per pubblica utilità non si limita a riordinare l'intero quadro normativo di riferimento, ma introduce anche novità sulle procedure d'esecuzione dell'esproprio, sulle competenze del responsabile del procedimento e sulle indennità previste.

Il corso si propone di analizzare tutte le novità in merito: dalle nuove procedure di realizzazione dell'esproprio alla creazione di un procedimento unico, dall'abolizione dell'occupazione d'urgenza, ai criteri di determinazione dei risarcimenti, al coordinamento tra norme urbanistiche ed edilizie.

Intervengono in qualità di Relatori: **Roberto Ollari** - Avvocato - Studio Legale Ollari; **Giuseppe Rusconi** - Avvocato - Studio Legale Rota, Rusconi & Associati; **Giovanni Turola** - Dottore Commercialista - Studio Turola; **Italo Volpe** - Consigliere TAR - Direttore dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Settore Finanze



Per informazioni:

Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE

Tel. 02/56601310 oppure 02/2022.3946

Fax 02/56609067

E-mail formazione@ilsole24ore.com

www.24oreformazione.com



Marcello BOTTAZZI
Direttore Divisione Enti Pubblici
AON SpA

Titolo intervento CONVEGNO 8 novembre 2002:

“La tutela dei soggetti coinvolti, assicurazioni del dirigente scolastico, del proprietario dell’immobile e del fornitore”



Dr. Ing. Max Bisaro Cons –
AON S.p.A. - Milano

Aspetti assicurativi La tutela dei soggetti coinvolti, assicurazioni del dirigente scolastico, del proprietario dell’immobile e del fornitore

Anche la scuola è influenzata dalla generale evoluzione dell’ambiente, nel passaggio da un’economia industriale ad un’economia di servizi.

Anche alla scuola viene richiesto un “prodotto finito” e, come tutti coloro che devono elaborare un prodotto finito, si trova a dover trattare come propri tutti i rischi che possono essere “importati” nel sistema dall’esterno, rischi che possono provenire da tutti i fornitori, così come dagli immobili e dalle attrezzature.

Come tutelare i soggetti coinvolti in un ambiente che vede oltretutto una litigiosità crescente ?

Alcuni rischi sono gli stessi cui è soggetto qualsiasi operatore commerciale, od ente pubblico (ad esempio l’incendio), altri rischi sono tipici dell’ambiente scolastico e devono essere analizzati e trattati specificatamente.

Anche la dirigenza della scuola deve applicare una corretta metodologia di Risk Management, metodologia che permetta di individuare, analizzare, prevenire e trattare tutti i rischi inerenti l’attività.

Si pensi ad esempio al rischio che può derivare dalla gestione delle mense, così come quello che può derivare dagli immobili.

Certamente la semplice assicurazione della Responsabilità Civile del Dirigente Scolastico non è sufficiente ad una effettiva tutela

In base ai principi di Risk Management vengono analizzati i principali rischi, anche con check lists, e le situazioni che si creano con l’interazione di più soggetti.

Vengono infine delineati quelli che potrebbero essere gli scenari futuri e le soluzioni praticabili